

SENT. N. [REDACTED] 2020  
CRON. N. [REDACTED] 2020  
REP. N. [REDACTED]  
R. G. N. [REDACTED]

OGGETTO: risarcimento danni



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Barra, dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al numero [REDACTED] del ruolo generale degli affari ordinari civili dell'anno [REDACTED], avente ad oggetto:

**RISARCIMENTO DANNI**

**TRA**

[REDACTED], in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore [REDACTED] (nato il [REDACTED]), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Gaudino, presso lo studio del quale hanno eletto domicilio in Napoli alla Piazza G. Bovio, 14, come da mandato in calce all'atto di citazione, pec: [andregaudino@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:andregaudino@avvocatinapoli.legalmail.it)

**ATTORI**

**CONTRO**

RYANAIR LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, Piazza della Repubblica, 24, Milano,

**CONVENUTO CONTUMACE**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta a mezzo PEC il 9.2.2018, gli attori, in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore [REDACTED] esponevano di avere acquistato da Ryanair Limited tre biglietti per la tratta aerea Milano - Atene e ritorno con partenza il 3.8.2017 alle ore 11,45 e ritorno il giorno 10.8.2017 alle ore 11.20 per il corrispettivo di €. 594,60. In data 3.8.2017 la Sig. [REDACTED] fu ricoverata all'ospedale Civile di Brescia per una colica addominale e rimase ivi fino al 5.8.2017; a causa ed a seguito del ricovero in data 3.8.2017 gli istanti comunicarono alla convenuta la impossibilità a fruire dei voli e successivamente in data 20.9.2017 richiesero stragiudizialmente la restituzione della somma di €. 594,60, senza esito alcuno. Su tali assunti l'attore convenne in giudizio la Ryanair Limited affinché la stessa fosse condannata al pagamento in loro favore della somma di €. 594,60, col favore delle spese di lite.

Instauratasi la lite, la Ryanair Limited sebbene ritualmente citata, non si costituiva.

Ammissa ed espletata la prova per testi così come richiesta dagli attori, all'udienza del [REDACTED], sulle conclusioni rassegnate dagli attori, ritenuta la causa matura per la decisione, la assegnava a sentenza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Ryanair Limited ritualmente citata e mai comparsa.

La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

Il Codice del Turismo (D.Lgs. 23.5.2011 n. 79. Codice del Turismo) prevede che, il passeggero, costretto ad annullare un contratto di viaggio per gravi motivi - i cosiddetti "fatti sopraggiunti, non imputabili" - può ottenere un rimborso di tutte le somme che ha

versato. I fatti *sopraggiunti, non imputabili* sono dei fatti imprevisi ed imprevedibili, avvenuti sia al diretto interessato che a persone terze a lui vicine, che ne impediscono la partenza. Tali fatti possono essere: un'improvvisa malattia, un incidente, il lutto di un congiunto, un qualsiasi evento grave avvenuto in seguito alla prenotazione del viaggio. Secondo la normativa, dunque, il passeggero che si vede costretto a recedere da un contratto di viaggio, può ricevere un rimborso volo per motivi di salute, senza eccezioni.

Stipulare un'assicurazione che copre tutte le penali di annullamento del volo è importante perché, nel caso in cui il passeggero debba rinunciare al volo non avrà alcun problema a recuperare ciò che ha pagato per l'acquisto del biglietto aereo. Capita spesso che, se il contratto non prevede un'assicurazione, la Compagnia aerea faccia "orecchie da mercante" e rigetti la richiesta legittima del passeggero di ottenere un rimborso per motivi di salute. Ma l'articolo 945 del decreto legislativo 96 del 9 maggio 2005 è chiaro e recita: "Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato". È obbligo della Compagnia, quindi, rimborsare il passeggero dell'intero costo del biglietto da lui pagato, anche nel caso in cui non vi sia un'assicurazione.

La previsione dell'art. 945 non presenta un elenco chiuso di casi ammessi, ma si riferisce in generale alle situazioni in cui la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile. Si tratta, quindi, di una casistica aperta. Orbene, è innegabile che lo stato di malattia del viaggiatore rientra tra i casi in cui la partenza è impedita per cause non imputabili all'acquirente del titolo di viaggio.

Ciò premesso, gli attori hanno dimostrato (cfr certificato di ricovero agli atti) che il giorno [redacted] la Sig. [redacted] avvertì un improvviso e lancinante dolore tanto che fu necessario richiedere il ricovero di urgenza presso gli Ospedali riuniti di Brescia ove le venne diagnosticata una "colica addominale con risoluzione spontanea" dove fu sottoposta a terapia farmacologica.

Orbene, l'improvvisa malattia della Sig. [redacted] costituisce sicuramente un motivo di salute che dà diritto alla stessa ed al suo nucleo familiare ad ottenere dalla convenuta Ryanair Limited il rimborso dell'importo di €. 594,60 corrisposto per l'acquisto dei biglietti di cui in parte narrativa.

Per le brevi considerazioni innanzi esposte la convenuta Ryanair Limited va condannata al pagamento in favore degli attori [redacted], in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore [redacted] della somma di €. 594,60 oltre interessi al tasso legale dal 20.9.2017 al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P. Q. M.

Il Giudice di pace di Barra, dott.ssa [redacted], definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe ogni diversa richiesta, eccezione e domanda respinte, così provvede:

- **Dichiara la contumacia della Ryanair Limited ritualmente citata e mai comparsa;**
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Ryanair Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dei Sigg. [redacted] della somma di €. 594,60 oltre interessi al tasso legale dal 20.9.2017 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 450,00 di cui €. 60,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali Iva e Cpa, e successive occorrenze con attribuzione all'avv. Andrea Gaudino;
- rigetta ogni altra domanda.

Barra (Napoli), 12.2.2020

IL CANCELLIERE  
[redacted]



Il Giudice di Pace

(dott.ssa [redacted])  
[redacted]